



Modifica delle istruzioni LStrI

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2023.

Le modifiche riguardano principalmente i seguenti ambiti:

- attuazione della modifica dell'OASA ([RO 2022 660](#)) e dell'OA-DFGP ([RO 2022 661](#)) concernente la procedura d'approvazione;
- rilascio anticipato del permesso di domicilio: precisazione dei criteri d'integrazione.

N. 1.2.2

Rapporti tra le autorità cantonali competenti in materia di stranieri e la SEM

[...]

Ciò nondimeno, in taluni casi definiti dall'OA-DFGP, o se l'autorità cantonale competente chiede una verifica delle condizioni del diritto federale in un caso particolare, la SEM esercita un diritto di sorveglianza e di veto nel quadro della procedura di approvazione (art. 99 LStrI; art. 85 e 86 OASA e OA-DFGP; in merito cfr. n.1.3).

[...]

Abrogato

[...]

N. 1.2.3.1

Decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro

[...]

La procedura è retta dal diritto cantonale. Nei casi contemplati dall'OA-DFGP, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro trasmette alla SEM, per approvazione, le proprie decisioni preliminari relative al rilascio del permesso di dimora giusta l'articolo 33 LStrI e al rilascio del permesso di soggiorno di breve durata giusta l'articolo 32 LStrI (art. 99 LStrI e art. 85 OASA i.c.d. con l'art. 1 dell'OA-DFGP; per ulteriori dettagli, si veda il [capitolo 4 «Soggiorno con attività lucrativa»](#) n. 4.6 e 4.7 e tabella al n. 4.8.10).

[...]

Al di fuori dei casi contemplati dall'articolo 1 OA-DFGP, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro può trasmettere alla SEM, per approvazione, le proprie decisioni preliminari affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempite (art. 85 cpv. 3 OASA).

N. 1.3

Procedura d'approvazione

La LStrI precisa che il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM. La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri (art. 99 LStrI).

L'OASA demanda al DFGP la competenza per determinare i casi che devono essere sottoposti all'approvazione della SEM (art. 85 cpv. 1 e 2 OASA). In attuazione di tale delega di competenza, il DFGP ha emanato l'ordinanza concernente i permessi e le decisioni preliminari



nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione (OA-DFGP), la quale regolamenta in dettaglio i casi che vanno obbligatoriamente sottoposti alla SEM per approvazione (cfr. n. 1.3.1).

La procedura di approvazione consente quindi alla SEM di esercitare il proprio dovere di vigilanza ai fini di un'applicazione corretta e coerente del diritto degli stranieri da parte delle autorità cantonali preposte, compito che le compete in virtù dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia¹ (Org-DFGP; cfr. art. 12 cpv. 1 e 2 lett. d).

La procedura di approvazione della SEM deve sempre essere oggetto, in via preliminare, di una decisione positiva di un'autorità cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso (art. 99 cpv. 2 LStrl) in merito al rilascio di un permesso di soggiorno. In questi casi, l'autorità cantonale può rilasciare, rinnovare o prorogare un permesso di dimora soltanto se la SEM vi ha dato la sua approvazione; in caso contrario, la carta di soggiorno non può essere rilasciata (art. 85 cpv. 5 OASA).

Per contro, se intende negare il rilascio, il rinnovo o la proroga di un permesso soggetto all'approvazione della SEM, l'autorità cantonale può pronunciarsi autonomamente precisando i rimedi giuridici applicabili.

Con sentenza del 25 aprile 2015 (DTF 141 II 169), il Tribunale federale ha stabilito che la procedura d'approvazione è ammessa soltanto se la SEM non può appellarsi all'autorità di ricorso cantonale o al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha confermato che la giurisprudenza giusta la DTF 141 II 169 era valida soltanto fino all'entrata in vigore il 1° giugno 2019 dell'articolo 99 LStrl modificato. In effetti, dall'entrata in vigore della modifica le decisioni delle autorità cantonali di ricorso – nella misura in cui la decisione contestata rientra nell'articolo 85 OASA – sono soggette all'approvazione della SEM. In base al diritto transitorio, ai fini della norma di cui all'articolo 99 capoverso 2 LStrl è determinante il momento della decisione cantonale di ricorso e non quello della decisione dell'ufficio della migrazione (sentenza TAF F-488/2021 del 27 giugno 2022 consid. 4.2).

Inoltre, l'autorità cantonale della migrazione può sottoporre alla SEM per approvazione una decisione cantonale affinché verifichi se le condizioni previste dal diritto federale sono adempite (art. 85 cpv. 3 OASA).

Riassumendo, vanno sottoposti alla SEM per approvazione:

- a. i casi menzionati nell'OA-DFGP, se l'autorità cantonale competente in materia di stranieri intende rilasciare, rinnovare o prorogare il permesso richiesto;
- b. i casi che l'autorità cantonale decide di sottoporre alla SEM in applicazione dell'articolo 85 capoverso 3 OASA.

N. 1.3.1

Procedura d'approvazione per i casi menzionati nell'OA-DFGP

Se intende rilasciare, rinnovare o prorogare un permesso che secondo l'OA-DFGP deve essere sottoposto alla SEM per approvazione, la competente autorità cantonale trasmette il caso alla SEM assieme al suo parere per via elettronica. Può rinunciare al parere se dalla documentazione risulta inequivocabilmente che la domanda può senz'altro essere approvata o se il caso è stato trasmesso su ordine di un'autorità cantonale di ricorso. L'autorità cantonale comunica per scritto alla persona in questione che intende accogliere la sua domanda ma

¹ RS 172.213.1



deve prima sottoporla alla SEM per approvazione. La SEM può negare l'approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni e oneri (art. 86 cpv. 1 OASA).

In assenza di specificazione, l'ordinanza si applica sia ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS inclusi i cittadini del Regno Unito, sia a quelli di un Paese membro dell'UE o dell'AELS.

L'OA-DFGP contiene anche le decisioni di deroga alle condizioni di ammissione che devono essere sottoposte per approvazione alla SEM (art. 30 cpv. 2 LStrl, art. 86 OASA). Le decisioni preliminari in materia di mercato del lavoro (art. 40 cpv. 2 LStrl e artt. 83 e 85 OASA) e il rilascio preliminare del permesso di domicilio sono parimenti inclusi nell'OA-DFGP per ragioni di sistematica. Per maggiori dettagli, si veda l'OA-DFGP, che sottopone alla procedura di approvazione dinanzi alla SEM le seguenti categorie di permessi:

a) Decisioni preliminari in vista di un soggiorno per l'esercizio di un'attività lucrativa per i cittadini di Stati non membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e per i cittadini del Regno Unito (art. 1 OA-DFGP)

Dal 1° febbraio 2023, l'OA-DFGP sottopone alla SEM per approvazione solo talune decisioni preliminari vertenti sul rilascio di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora, a prescindere che tali autorizzazioni rientrino nei contingenti. L'articolo 1 OA-DFGP enumera in modo esaustivo le decisioni preliminari da sottoporre ad approvazione.

L'articolo 1 OA-DFGP è applicabile a tutti i cittadini di Stati terzi e, riguardo ai cittadini del Regno Unito, qualora la competente autorità cantonale ritenga che costituiscano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cfr. art. 1 lett. b OA-DFGP). I cittadini dell'UE/AELS non rientrano, invece, nel campo d'applicazione dell'articolo 1 OA-DFGP

L'approvazione della SEM della decisione preliminare dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro comprende l'approvazione del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora (per ulteriori dettagli, si veda il [capitolo 4 «Soggiorno con attività lucrativa»](#) n. 4.6 e 4.7 e tabella al n. 4.8.10).

b) Rilascio di determinati permessi iniziali di dimora per i cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS in vista di un soggiorno senza attività lucrativa (art. 2 dell'OA-DFGP)

Conformemente all'articolo 2 lettera a dell'OA-DFGP, la SEM definisce l'elenco dei Paesi associati a un elevato rischio di compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera o di elusione delle prescrizioni legali in vista del rilascio di un permesso di dimora per allievi, studenti, dottorandi, post-dottorandi, ospiti accademici, persone che beneficiano di un congedo sabbatico e titolari di una borsa di studio della Confederazione. Di conseguenza, il rilascio di un permesso di dimora ai cittadini di un Paese menzionato nell'allegato «[Straniero ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale](#)» deve essere sottoposto per approvazione alla SEM.



- c) Rilascio e proroga di determinati permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio in casi particolari (art. 3 e 4 dell'OA-DFGP)**
- d) Rilascio di determinate categorie di permessi in deroga alle condizioni di ammissione (art. 5 dell'OA-DFGP)**
- e) Rilascio di determinati permessi di soggiorno ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS nell'ambito del ricongiungimento familiare (art. 6 dell'OA-DFGP)**

N. 1.3.2

Data di rilascio del permesso di domicilio

La SEM stabilisce caso per caso, conformemente alle prescrizioni della LStrI (art. 34 LStrI) e agli accordi conclusi con l'estero, la data a contare dalla quale può essere accordato il domicilio. La fissazione di tale data non conferisce alcun diritto al rinnovo del permesso di dimora né al ricongiungimento familiare (diritto previgente: DTF 125 II 633). Di regola, essa corrisponde a una registrazione automatizzata dei dati nel SIMIC, la quale fissa la durata del soggiorno necessaria per il rilascio del permesso di domicilio in funzione della data d'entrata in Svizzera, del motivo d'ammissione e della cittadinanza. Questa data può anche essere adeguata nel singolo caso su richiesta motivata del Cantone.

Anche se ha fissato la data a contare dalla quale è possibile rilasciare il permesso di domicilio, in casi singoli la SEM può ulteriormente rifiutare tale rilascio per motivi materiali (art. 99 LStrI). Ciò può rivelarsi indicato in particolare qualora la competente autorità cantonale intenda rilasciare il permesso di domicilio nonostante sussistano motivi di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStrI (art. 34 cpv. 2 lett. b LStrI).

Per il rilascio anticipato del permesso di domicilio sono applicabili le condizioni di cui al n. 3.5.3.2. (art. 34 cpv. 4 LStrI; art. 62 OASA).

N. 3.5.3.1

Rilascio immediato del permesso di domicilio

Conformemente ad una prassi consolidata, i professori ordinari e straordinari che insegnano in un'università, in una scuola politecnica federale o all'«Institut universitaire de Hautes Etudes internationales (IUHEI)», ottengono subito il permesso di domicilio. Ottengono parimenti il permesso di domicilio dal momento della loro nomina:

- i professori straordinari e i professori assistenti nominati dal Consiglio di Stato, dal Consiglio federale oppure dal Consiglio universitario;
- i professori ordinari che insegnano in una scuola universitaria professionale (SUP) o in un'alta scuola pedagogica.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Il rilascio anticipato del permesso di domicilio a un insegnante non sottostà all'approvazione della SEM (art. 3 lett. d OA-DFGP).



Con riserva dell'approvazione da parte della SEM (art. 3 lett. d OA-DFGP), i Cantoni possono, in casi concreti particolarmente giustificati e per motivi gravi, rilasciare un permesso di domicilio subito o dopo un soggiorno più breve anche ad altre persone. Ciò può essere giustificato da motivi politici sovraordinati o se una persona torna in Svizzera dopo un soggiorno all'estero e sono date le circostanze per un nuovo rilascio immediato del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 3 LStrl).

N. 3.5.3.2

Rilascio anticipato del permesso di domicilio

[...]

[...]

In caso di domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio, è tenuto conto del grado d'integrazione dei membri della famiglia di età superiore a dodici anni (art. 62 cpv. 2 OASA). Nondimeno, ciò non esclude una valutazione individuale indipendente di singoli membri della famiglia.

Il rilascio anticipato del permesso di domicilio intende onorare gli sforzi di integrazione personali. In questo contesto occorre tenere presente che riconoscere una «penalizzazione collettiva» o una «responsabilità familiare» in virtù della quale uno straniero debba pagare le conseguenze della mancata integrazione di uno o più membri della sua famiglia sarebbe in contraddizione con il senso e lo scopo dell'articolo 34 capoverso 4 LStrl (sentenza TAF F-6168/2016 del 3 dicembre 2018 consid. 7.3 e 7.4). Per i figli che hanno già compiuto dodici anni, i criteri di integrazione vanno esaminati separatamente e conformemente all'età; se i criteri sono soddisfatti, essi possono ottenere anticipatamente il permesso di domicilio anche indipendentemente dai genitori (per analogia all'art. 30 LCit). L'integrazione va comprovata, in particolare, con un rapporto dell'istituto scolastico. In questo contesto occorre tenere conto di un'eventuale procedura di mancata proroga o di revoca del permesso di dimora nei confronti dei genitori. La prova dell'integrazione dei figli è fornita, nello specifico, mediante un rapporto scolastico.

Talvolta, la mancata integrazione di un parente stretto (segnatamente il coniuge o i figli minorenni che hanno già compiuto dodici anni) è indice di un'integrazione insufficiente del richiedente stesso. Pertanto, è importante che l'autorità competente per il rilascio anticipato del permesso di domicilio ai sensi dell'articolo 34 capoverso 4 LStrl esamini il grado di integrazione dei membri della famiglia del richiedente (in particolare il coniuge e i figli minorenni che hanno già compiuto dodici anni), siano essi inclusi o meno nella domanda d'autorizzazione (sentenza TAF F-573/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.4.1).

Le condizioni per il rilascio anticipato di un permesso di domicilio sono le seguenti:

– [...]

Il permesso di soggiorno di breve durata rilasciato per una durata di sei mesi per la ricerca di un impiego dopo il conseguimento di un diploma universitario svizzero (art. 21 cpv. 3 LStrl) non implica l'interruzione del termine del «soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora» richiesto dall'articolo 34 capoverso 4 LStrl. Tuttavia, la durata del permesso di soggiorno di breve durata rilasciato per il soggiorno per la ricerca di un impiego in virtù dell'articolo 21 capoverso 3 LStrl non può essere presa in considerazione nel calcolo del termine di cinque anni di cui all'articolo 34 capoverso 5 LStrl. Infatti, in questo contesto possono essere presi in considerazione solo determinati soggiorni per formazione (art. 34



cpv. 5, 2° periodo LStrI) o soggiorni ininterrotti sulla scorta di un permesso di dimora. Lo stesso principio si applica per il rilascio di un permesso di domicilio in virtù dell'articolo 34 capoverso 2 LStrI.

- [...]
- [...]

Di concerto con i Cantoni, la SEM ha elaborato un elenco non esaustivo di aspetti da tenere in considerazione e ponderare nel singolo caso, in virtù dell'esercizio del potere discrezionale, per valutare il grado di integrazione ai fini del rilascio anticipato del permesso di domicilio:

a) Rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. n. 3.3.1.1)

In linea di principio:

- nessuna condanna in Svizzera e all'estero e nessuna procedura penale pendente;
- nessuna violazione di disposizioni di legge o di decisioni delle autorità;
- adempimento di obblighi di diritto pubblico e privato (segnatamente nessuna esecuzione, nessun attestato di carenza beni, pagamento regolare delle imposte).

Le condanne stralciate dal casellario giudiziario o di cui l'autorità di migrazione è a conoscenza possono essere tenute in considerazione per soppesare gli interessi in applicazione dell'articolo 96 cpv 1 LStrI (cfr. sentenza TAF F-3474/2020 del 22 luglio 2022 consid. 7.3.1 con i riferimenti citati). Nel soppesare gli interessi, è opportuno dare meno importanza alle condanne pronunciate molto tempo addietro, in particolare se sono di lieve entità. Delle pene leggere non escludono necessariamente l'integrazione della persona e, nel caso concreto, l'autorità competente deve procedere a un'applicazione globale, tenendo conto degli elementi d'integrazione sia positivi che negativi (cfr. sentenza TAF F-252/2017 dal 31 gennaio 2019 consid. 5.3 con i riferimenti alle sentenze del TF citate).

b) Rispetto dei valori della Costituzione federale (cfr. n. 3.3.1.2)

Con ciò è inteso, segnatamente, il rispetto dei seguenti valori:

- principi dello Stato di diritto o dell'ordinamento liberal-democratico della Svizzera;
- diritti fondamentali come l'uguaglianza fra donna e uomo, il diritto alla vita o la libertà personale, di coscienza, di credenza e di opinione.

c) Competenze linguistiche (cfr. n. 3.3.1.3)

Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento (art. 62 cpv. 1^{bis} OASA).

d) Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (cfr. n. 3.3.1.4)

- Partecipazione alla vita economica: il concetto di partecipazione alla vita economica si basa sul principio dell'autosufficienza economica. Sono indicatori della volontà di partecipare alla vita economica, ad esempio, un rapporto di lavoro in corso o la prova dell'autonomia economica.



- Acquisizione di una formazione: i bambini e i giovani o le persone che seguono una formazione di base o un perfezionamento professionale devono fornire la dimostrazione dell'attività formativa in corso.

e) Considerazione delle circostanze personali (cfr. n. 3.1.1.5)

Nel valutare le competenze linguistiche e la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione occorre considerare le circostanze personali. In particolare, bisogna tenere debitamente conto della situazione di persone che non adempiono a questi criteri d'integrazione o possono farlo solo con grandi difficoltà a causa di disabilità o malattia o altre gravi circostanze personali (art. 58a cpv. 2 LStrl).

Per l'esame dei criteri d'integrazione, l'autorità competente dispone di un ampio potere discrezionale (art. 96 cpv. 1 LStrl e sentenza TF 2C 455/2018 del 9 settembre 2018 consid. 4.1). Il grado d'integrazione dello straniero va valutato alla luce di una considerazione complessiva delle circostanze (sentenze TF 2C 276/2021 del 28 giugno 2021 consid. 4.1; 2C 527/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 3.1; 2C 14/2014 non pubblicata del 27 agosto 2014 consid. 4.6.1 in DTF 140 II 345). In questo contesto, l'autorità competente deve tenere conto del fatto che un permesso di domicilio conferisce ampi diritti al suo beneficiario. Quanti più diritti conferisce lo statuto giuridico, tanto più elevati devono essere i requisiti riferiti al grado d'integrazione (sentenza TAF F-573/2021 del 14 giugno 2021 consid. 5.2).

Prima della revisione della LStrl entrata in vigore il 1° gennaio 2019, l'articolo 50 capoverso 1 lettera a vLStr esigeva dallo straniero un'«integrazione avvenuta con successo»². Il Tribunale federale ha espresso, in più occasioni, l'utilità della giurisprudenza resa in relazione a questa nozione per interpretare i criteri del nuovo articolo 58a LStrl (cfr. messaggio dell'8 marzo 2013 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri [Integrazione]³ e sentenza TF 2C 342/2021 dal 20 settembre 2021 consid. 6.2). Di conseguenza, si dovrebbe farvi riferimento anche per l'analisi del grado d'integrazione ai fini del rilascio anticipato del permesso di domicilio.

Il rilascio anticipato del permesso di domicilio non soggiace più all'obbligo di approvazione della SEM (modifica al 1° febbraio 2023 dell'OA-DFGP concernente l'approvazione). In caso di dubbio, l'autorità cantonale può, nel singolo caso, sottoporre una decisione alla SEM affinché verifichi se sono adempite le condizioni previste dal diritto federale (art. 85 cpv. 3 OASA, n. 1.3).

N 5.6.5

Soggiorno per preparare il matrimonio

Un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl in combinato disposto con l'articolo 31 OASA può essere rilasciato per consentire alla persona straniera di preparare in Svizzera il suo matrimonio con un cittadino svizzero o con uno straniero titolare di un permesso di dimora o di domicilio (permesso B o C). A tal fine occorre una conferma dell'ufficio dello stato civile secondo cui le pratiche in vista del matrimonio sono state avviate e lo stesso potrà essere celebrato in tempo utile. Occorre inoltre che siano adempiute tutte le condizioni per il ricongiungimento familiare (p. es. mezzi finanziari sufficienti, assenza d'indizi di matrimonio di compiacenza, nessun motivo di espulsione). Sono autorizzati soggiorni di oltre sei mesi solo in casi individuali debitamente motivati, soprattutto quando l'autenticazione di documenti dello stato civile richiede molto tempo. Per la procedura d'esame dei documenti

² RU 2007 5437

³ FF 2013 2145



necessari in vista del matrimonio è applicabile per analogia l'[Istruzione della SEM del 25 giugno 2012 «Domande d'entrata in vista del ricongiungimento familiare: profilo del DNA e esame degli atti dello stato civile»](#).

* * *